

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3087 del 26/06/2019
Oggetto	2^ modifica ns_Alfarec
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3144 del 25/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventisei GIUGNO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. n° 152/06¹- L.R. n° 09/15² - Azienda Alfarec S.p.A. – Seconda modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto IPPC di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di cui ai punti 5.1 e 5.5 dell’Allegato VIII alla parte II, del D. Lgs. 152/2006, in Comune di Pianoro (BO), Località Pian di Macina, Via Pietro Nenni, 4.

IL RESPONSABILE DELL’ UNITÀ OPERATIVA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Premesso che all’Azienda Alfarec S.p.A., con sede legale e impianto in Comune di Pianoro (BO), in Via Pietro Nenni, 4, è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale³ per l’esercizio dell’impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di cui al punto 5.1 all’Allegato VIII alla parte II, del D. Lgs. 152/2006;

Vista la domanda⁴ dell’azienda del 03/05/2019, presentata sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna⁵ con cui si richiede Modifica Non Sostanziale dell’atto autorizzativo vigente, relativamente all’introduzione, per le sole operazioni di stoccaggio (R13/D15), di rifiuti provenienti dal settore sanitario:

- 180103* - rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni;
- 180108* - medicinali citotossici e citostatici
- 180202*- rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
- 180207* - medicinali citotossici e citostatici

In particolare, la ditta chiede di poter stoccare, senza aumenti dell’attuale capacità di stoccaggio in termini di tonnellate e/o di superficie, i CER 180103* e 180202* presso una nuova area I-D, da individuarsi come parte dell’attuale area I-A, mentre i CER 180108* e 180207* presso l’area esistente IX-D.

Il Settore I è adibito allo stoccaggio di rifiuti, pericolosi e non, e occupa un’area del piazzale, in soletta di cemento armato con finiture al quarzo, di circa 1.225 m². Nel settore I, attualmente, si individuano tre aree funzionali: I-A, I-B e I-C e ha una capacità complessiva di stoccaggio di circa 350 t.

Presso la porzione verso sud dell’area I-A, in adiacenza alla struttura mobile che individua l’area I-B, sarà individuata una nuova area da denominare I-D da destinarsi a rifiuti identificati unicamente attraverso i CER 180103* e 180202*, che saranno sottoposti a operazioni di deposito preliminare o messa in riserva per in periodo massimo di 5 giorni dalla data di ricevimento secondo quanto previsto al punto D, comma 3 dell’art. 8 del D.P.R. 254/2003. L’area I-D avrà una superficie pari a circa 160 m², sottratti all’attuale area I-A, e lo stoccaggio avverrà unicamente in cassoni o casse mobili sui quali sarà applicata un’indicazione grafica (es. cartello magnetico) con la data di ricezione del primo collo caricato nella cassa e l’operazione di stoccaggio (R13 o D15). Di fatto l’attività sarà limitata ad uno scarico dei colli derivanti da attività di microraccolta presso dentisti, laboratori medici, aziende

1 come modificato e integrato dal D.Lgs. 128/2010 che ha abrogato il D.Lgs. 59/05;

2 che ha modificato e integrato la L.R. 21/04;

3 Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Bologna al P.G. n° 136411 del 01/10/2013 e successivamente modificata e integrata con P.G. n° 145636 del 10/10/2014;

4 Assunta agli atti con PG/2019/69935 del 03/05/2019;

5 Procedure stabilite da Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012;

sanitarie e il posizionamento contestuale degli stessi all'interno delle casse/container/semirimorchi/rimorchi impiegati per il conferimento verso gli impianti finali.

Il settore IX, ubicato nel lato nord dell'impianto, è all'interno di un fabbricato industriale realizzato e pavimentato in cemento armato, con superficie di 525 m² e una capacità di stoccaggio complessiva di 330 t. In esso sono stoccati i rifiuti solidi e fangoso-palabili in vasche, fusti e sacchi palettizzati, disposti su scaffalatura metallica, e RAEE; è suddiviso in aree funzionali: IX-A e IX-D (rifiuti confezionati e pronti per lo smaltimento finale), IX-B e IX-C (rifiuti da trattare nel trituratore).

Presso l'area esistente IX-D verranno sottoposti ad operazioni di stoccaggio (R13/D15) anche i rifiuti costituiti da medicinali citotossici e citostatici identificati con i CER 180108* e 180207*. Lo stoccaggio degli stessi avverrà in colli a terra o su scaffali ed esclusivamente presso la suddetta area dedicata ai rifiuti solidi pericolosi. L'introduzione dei nuovi codici CER non comporterà alcuna modifica rispetto alle modalità di stoccaggio ed alle caratteristiche dimensionali dell'area stessa.

Vista la nota della Regione Emilia Romagna – Servizio VIPSA⁶, in risposta alla richiesta di valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, comma 9 D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., con la quale si esclude l'istanza in oggetto da assoggettabilità a VIA (screening);

Visto il Rapporto di visita ispettiva programmata⁷, trasmessa da ARPAE – Servizio territoriale di Bologna, eseguita presso l'impianto in data 29/11/2017 ai sensi dell' art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs n° 152/06 e s.m.i. presso l'installazione in oggetto, dal quale emerge la necessità di precisare la definizione delle attività dell'azienda, in conformità al D.Lgs. 46/2014;

Valutato necessario procedere alla modifica non sostanziale dell'atto al P.G. n° 136411 del 01/10/2013;

rilevato che il presente atto di esclusiva discrezionalità tecnica;

Determina

1. di **approvare** la richiesta di introdurre lo stoccaggio, per le sole operazioni R13/D15, di rifiuti provenienti dal settore sanitario:
 - 180103* - rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni;
 - 180108* - medicinali citotossici e citostatici
 - 180202*- rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
 - 180207* - medicinali citotossici e citostaticisecondo le modalità sopra descritte e stabilendo quanto segue:
 - **fatto salvo quanto specificato successivamente, la raccolta, il deposito e lo smaltimento dei suddetti rifiuti dovrà avvenire in conformità al D.P.R. 254/2003, in particolare agli art. 8 e 10 del suddetto decreto;**

⁶ Assunta agli atti con protocollo PG/2019/64086 del 19/04/2019;

⁷ PGBO/2018/518 del 10/01/2018

- per i CER 180103* e 180202*, collocati nell'area I-D e quindi nel piazzale esterno, i tempi delle operazioni di deposito preliminare o messa in riserva dovranno essere ridotti, relativamente ai mesi estivi (dal 1° giugno al 30 settembre) a un periodo massimo di 3 giorni, calcolati dalla prima partita introdotta nel container/cassone;
- i container/cassoni dovranno essere tenuti chiusi e aperti esclusivamente in fase di carico/scarico dei rifiuti.

2. **la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale concessa all'Azienda Alfarec S.p.A. con atto P.G. n° 136411 del 01/10/2013, per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (di cui ai punti 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla parte II, del D. Lgs. 152/2006) sito in Comune di Pianoro (BO), Località Pian di Macina, Via Pietro Nenni, 4., stabilendo quanto segue:**

- al paragrafo emissioni **A.2 – INFORMAZIONI SULL'IMPIANTO**, la definizione della categoria di appartenenza dell'installazione all'Allegato VIII del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. sia così sostituita:

Le attività svolte sono ricomprese nelle seguenti categorie di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n° 152/06, come modificato dal D.Lgs. n° 46/14:

- **5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:**
 - c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
 - d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
 - **5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.**
 - al paragrafo emissioni **D.2.3 CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO E GESTIONE DEI RIFIUTI**, al sottoparagrafo Tipologia di rifiuti, al punto 1. Rifiuti pericolosi, siano aggiunti i seguenti codici CER:
 - 180103* - rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni;**
 - 180108* - medicinali citotossici e citostatici**
 - 180202*- rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni**
 - 180207* - medicinali citotossici e citostatici**
 - al paragrafo emissioni **D.2.3 CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO E GESTIONE DEI RIFIUTI**, al sottoparagrafo Tipologia di rifiuti, Specifiche su alcune tipologie di rifiuti, sia aggiunto il punto 8:
 - 8. fatto salvo quanto specificato successivamente, la raccolta, il deposito e lo smaltimento dei rifiuti di origine sanitaria (CER 180103*, CER180108*, CER 180202*, CER 180207*) dovrà avvenire in conformità al D.P.R. 254/2003, in particolare agli art. 8 e 10 del suddetto decreto.**
- I container/cassoni dovranno essere tenuti chiusi e aperti esclusivamente in fase di carico/scarico dei rifiuti.**

Per i CER 180103* e 180202*, collocati nell'area I-D e quindi nel piazzale esterno, i tempi delle operazioni di deposito preliminare o messa in riserva dovranno essere ridotti,

relativamente ai mesi estivi (dal 1° giugno al 30 settembre) a un periodo massimo di 3 giorni, calcolati dalla prima partita introdotta nel container/cassone.

3. che resti invariata ogni altra prescrizione portata a carico dell'azienda con l'Autorizzazione Integrata Ambientale, concessa con P.G. n° 136411 del 01/10/2013 e s.m.i.;
4. contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

IL FUNZIONARIO
P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
Stefano Stagni⁸
(lettera firmata digitalmente)⁹

⁸ Incarico di Posizione Organizzativa prorogato al 30/06/2019 con Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n° 112 del 17/12/2018;
⁹ documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.